

attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Nei Paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, anche allo scopo di attuare una corretta economia di gestione e di poterne utilizzare la competenza sui mercati, saranno prioritariamente valutate, per la direzione dello sportello, le professionalità dell'Istituto già esistenti.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine

pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

Al comma 1, sostituire le parole da: per la tutela del made in Italy fino alla fine dell'articolo con le seguenti: per la creazione di reti transnazionali soprattutto nel campo della piccola e media impresa e per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le cui sedi sono notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali

in vigore per l'Italia. L'attività delle agenzie è svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

2. Alle agenzie di cui al comma 1 partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e possono aderirvi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i distretti industriali oltre che gli istituti di credito e i consorzi di garanzia fidi, le camere di commercio italiane all'estero ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui al comma 2, sono definite le modalità operative, di costituzione e di organizzazione, delle agenzie di cui al presente articolo e i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 4.

4. I responsabili delle agenzie di cui al comma 1, una volta individuati con il regolamento di cui al comma 3, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministro delle attività produttive d'intesa con i soggetti partecipanti ad ogni singolo sportello. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 9.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Costituzione delle agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese.

1. 11. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: sistema produttivo italiano *aggiungere le seguenti:* , per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa, per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.

1. 12. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Nieddu, Rughia, Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con il Ministro per gli italiani nel Mondo.

1. 7. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Al comma 1, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie *aggiungere le seguenti:* e di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.

1. 8. Molinari, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-com-

merciale in cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata.

- 1. 13.** *(Nuova formulazione)* Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: italiani ed esteri, aggiungere le seguenti: in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia,

- 1. 30.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: gli uffici consolari aggiungere le seguenti: , tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

- 1. 1.** Benvenuto, Gambini.

Al comma 3, dopo le parole: gli uffici consolari aggiungere le seguenti: ed in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia.

- 1. 14.** Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: operanti in loco con le seguenti: , ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

- 1. 15.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani, Ruggeri.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri e modalità da stabilirsi con il regolamento di cui al comma 5.

- 1. 16.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero e gli altri.

- 1. 18.** Soro, Nigra.

Al comma 5, sostituire le parole: di nuove tecnologie con le seguenti: della rete informatica già operativa dell'ICE (SINCE).

- 1. 17.** Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il personale degli sportelli unici all'estero è inserito nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

- 1. 19.** Ruggeri, Verneti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero.

- 1. 20.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il relativo trattamento economico, ove i responsabili siano dipendenti del Ministero delle attività produttive o dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

1. 21. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: delle attività produttive *con le seguenti:* degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attività produttive,

1. 2. Benvenuto, Gambini.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: delle attività produttive *aggiungere le seguenti:*, di concerto con il Ministro degli affari esteri,

1. 3. Benvenuto, Gambini.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: ai ruoli *aggiungere le seguenti:* dirigenziali e direttivi.

1. 4. Benvenuto, Gambini.

Sopprimere il comma 7.

1. 5. Benvenuto, Gambini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la presenza di professionalità diversificate, anche attraverso l'utilizzo di competenze provenienti dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni e l'eventuale apporto di competenze dal settore privato con il regolamento di cui al comma 3 possono essere rideterminate la quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri e la quota di personale proveniente dal settore privato di cui all'articolo 168 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Il regolamento può inoltre individuare eventuali esigenze di assunzione di personale a contratto per gli sportelli unici da parte del Ministero degli affari esteri in aggiunta rispetto al contingente stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

1. 22. Lulli, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, alinea, dopo le parole: apporti di *aggiungere la seguente:* comprovate.

1. 6. Benvenuto, Gambini.

(Approvato)

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « cinque ».

1. 23. Lulli, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « quindici ».

1. 24. Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « venti ».

***1. 25.** Verneti.

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « venti ».

***1. 26.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: « a norma del presente articolo » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « possono superare il numero previsto a norma del presente articolo solo sulla base di un budget di spesa, per ogni sede all'estero, concordato sulla base dei risultati raggiunti, tramite contrattazione decentrata. I contratti sono di durata annuale, con indicazione degli obiettivi da raggiungere ».

1. 10. Polledri, Didonè.

Al comma 10, sostituire le parole: euro 6.000.000 con le seguenti: euro 9.500.000.

1. 27. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 11, sostituire le parole da: 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 con le seguenti: 10.433.880 per l'anno 2004 e di euro 11.794.061.

1. 28. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive).

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale da inqua-

drare nell'area C, entro il limite di spesa di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le procedure di assunzione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive).

Al comma 1, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.

Conseguentemente al comma 2, le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.

2. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 3. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere centoquaranta impiegati a contratto, in aggiunta rispetto al contingente

stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. 01. Ruggeri, Verneti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Aumento dell'organico del Ministero degli affari esteri).

In relazione alle esigenze derivanti dall'attivazione degli sportelli unici all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:

a) C1 profilo professionale « funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari »;

b) C1 profilo professionale « funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari »;

c) B2 profilo professionale « assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per

l'anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. 02. Governo.

(A.C. 4360 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando gli sportelli organizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale ed anche al

fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , per la creazione fino a: da destinare con le seguenti: da destinare, anche avvalendosi dell'ICE.

3. 4. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la creazione di strutture statali o regionali con le seguenti: l'utilizzo delle strutture istituzionali già esistenti preposte all'attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese.

3. 5. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: strutture con la seguente: corsi.

3. 6. Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro per la funzione pubblica aggiungere le seguenti: , il Ministro delle attività produttive.

3. 7. Nieddu, Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite con le seguenti: possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997 n. 68 e.

3. 8. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i responsabili degli sportelli unici aggiungere le seguenti: e per le altre professionalità del Ministero degli affari esteri che operano negli sportelli unici.

3. 1. Benvenuto, Gambini.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le associazioni di categoria.

3. 9. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 2, sostituire le parole: gli sportelli organizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale con le seguenti: a livello locale enti camerali ed organismi associativi pubblici e privati.

3. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanetta.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: gli sportelli organizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale *aggiungere le seguenti:* e/o enti pubblici camerali ed organismi privati associativi.

3. 10. D'Agrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale dei soggetti titolari di accordi di settore in tema di internazionalizzazione può partecipare a *stage* formativi della durata minima di centottanta giorni presso le strutture promozionali operanti all'estero, scelte tra quelle riconosciute a livello normativo dal Governo italiano.

3. 11. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 4, sostituire le parole: euro 3.300.000 *con le seguenti:* euro 1.800.000.

3. 12. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE, e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché

degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative in materia di internazionalizzazione delle università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE, l'Unioncamere e i vari soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali *partner* stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) con le seguenti: con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

4. 7. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) con le seguenti: con enti pubblici ed organismi privati.

4. 1. Zanetta.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) aggiungere le seguenti: e/o enti pubblici ed organismi privati.

4. 4. D'Agrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'Unioncamere e i vari con le seguenti: tutti i.

4. 8. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'Unioncamere con le seguenti: altre istituzioni ed organismi pubblici e privati.

4. 2. Zanetta.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'Unioncamere aggiungere le seguenti: , altre istituzioni ed organismi pubblici e privati.

4. 5. D'Agrò.

Al comma 2, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria.

4. 6. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione).

1. Il Ministero delle attività produttive promuove, attraverso l'ICE, favorisce ed incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria od accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari italiane all'estero per facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dagli stessi Ministeri con l'Unioncamere e con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Accordi di settore e di filiera in tema di internazionalizzazione).* — 1. Il Ministero delle attività produttive d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di accordi di programma con le regioni, promuove, sentito l'Istituto italiano per il commercio estero, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dai

medesimi Ministeri con Unioncamere ed Assocamerestero ulteriori interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati d'intesa con le regioni interessate e tengono conto degli accordi di settore e di filiera con le categorie economiche oltre che delle opportune forme di raccordo con le camere di commercio e con le camere di commercio italiane all'estero.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. 8. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, dopo la parola: promuove, aggiungere la seguente: anche.

5. 5. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base degli accordi di programma con Unioncamere e Assocamerestero, per facilitare interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.

5. 11. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: opportune forme di raccordo aggiungere le seguenti: con le associazioni di categoria, le confederazioni e.

5. 6. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Al comma 2, dopo le parole: opportune forme di raccordo aggiungere le seguenti: con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e.

***5. 1.** Zanetta.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: opportune forme di raccordo aggiungere le seguenti: con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e.

***5. 9.** D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: accordi di programma con le regioni aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni di categoria.

5. 10. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 3, sostituire le parole: le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari con le seguenti: i soggetti rappresentativi delle comunità e delle imprese.

5. 2. Zanetta.

Al comma 3, sostituire le parole: le comunità di affari con le seguenti: i soggetti rappresentativi delle comunità e delle imprese.

5. 12. D'Agrò.

Al comma 3, sostituire le parole da: l'Unioncamere fino alla fine del comma con le seguenti: enti pubblici camerali ed organismi privati, associativi e finanziari.

5. 3. Zanetta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e/o con enti pubblici camerali ed organismi privati, associativi e finanziari.

5. 13. D'Agrò.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai precedenti commi, i sottoscrittori si avvalgono dei soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.

5. 7. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. — 1. Il Governo, di concerto con le regioni ricadenti nell'area dell'obiettivo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un apposito accordo di programma finalizzato a sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio. A tale scopo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

5. 01. Molinari, Lulli.

(A.C. 4360 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, ed adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-

finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica;

d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società;

e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis* sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1-*bis* o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

1-*quinquies*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*ter* e con la procedura di cui al comma 1-*quater* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: « sei

mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Sopprimerlo.

6. 2. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani, Ruggeri.

Sopprimere il comma 1.

6. 3. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , del riordino.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al capoverso 1-ter, sopprimere la lettera b);

al capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 4. Soro.

*Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti da Simest S.p.A., destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi.*

6. 5. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: italiani nel Mondo, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria,

6. 8. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Sopprimere il comma 2.

6. 6. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.

6. 7. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Modifiche alla legge
24 aprile 1990, n. 100).*

1. La lettera *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

« *h-bis*) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b*), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal pro-

gramma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla *International Financial Corporation* (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro ».

2. Dopo la lettera *h-ter*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ».

3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della

partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere ed accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane ».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: « Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100).

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è incrementato di 35 milioni di euro annui per dieci anni a decorrere dal 2004, utilizzabili dal soggetto gestore del fondo anche nel corso del triennio 2005-2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per dieci anni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 05. D'Agrò.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 01. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 03. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 04. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non possono inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.

2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 06. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non possono inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.

2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza

di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 07. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(A.C. 4360 – Sezione 10)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 5, ed agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.